
Rubrica a cura di Gruppo Scudo

FACCIAMO IL PUNTO!

SICUREZZA E DINTORNI 

Rubrica mensile di informazione in merito ad argomenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, Formazione, Tutela ambientale, Sorveglianza Sanitaria, Sistemi di Gestione e Privacy

Oggi si parla di:

NOVITÀ SUI DIISOCIANATI

a cura dello Staff Tecnico di Gruppo Scudo

Il 3 agosto 2020 è stato pubblicato dalla Commissione Europea il Regolamento¹ (UE) 2020/1149. Esso reca una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

I diisocianati sono sostanze chimiche impiegate principalmente per la produzione di plastica poliuretanica, molto diffusa in forma di schiuma, sigillanti e rivestimenti. Le realtà produttive che si trovano a contatto con tali agenti chimici sono, ad esempio, il settore dell'arredo e della nautica, quello edile per l'isolamento termico e la coibentazione, il settore dell'automobilistica per la costruzione di volanti, cruscotti, poggiatesta, quello degli arredamenti, materassi ed elettrodomestici, le carrozzerie e l'industria automobilistica ed, anche la lavorazione delle suole per scarpe.

I diisocianati sono riconosciuti da molti anni come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria I e come sensibilizzanti della pelle di categoria I a norma del regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Perché nasce l'esigenza di limitare l'utilizzo dei diisocianati? Facciamo un breve excursus storico.

Il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo² (il fascicolo a norma dell'allegato XV) al fine di avviare la procedura di restrizione dei diisocianati. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno da questi agenti, infatti, era considerato inaccettabile. Si è dimostrato, pertanto, l'urgente bisogno di un intervento a livello dell'Unione per proporre e limitare l'uso industriale e professionale, nonché l'immissione in commercio, dei diisocianati. La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV mira a limitare l'uso degli stessi in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione minimo standardizzato.

Il 5 dicembre 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere³ nel quale concludeva che, in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati connessi all'esposizione a tali sostanze. Il RAC ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i

¹ Un regolamento è un atto giuridico, definito nell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ha portata generale, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri dell'unione dopo la sua entrata in vigore, senza richiedere il recepimento nel diritto nazionale; può creare diritti e doveri per le persone e può, pertanto, essere fatto valere dinanzi ai tribunali nazionali; può essere utilizzato come riferimento dalle persone nei rapporti con altre persone, Stati membri e autorità dell'Unione. Ha lo scopo di garantire l'applicazione uniforme in tutta l'Unione della rispettiva normativa. Entra in vigore alla data stabilita dal regolamento stesso o, se essa non è specificata, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. I regolamenti sono contestualmente, automaticamente e uniformemente applicabili in tutta l'Unione.

² <https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282>.

³ <https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a>.

lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l'uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale.

Il RAC ha ritenuto che il limite massimo dello 0,1 % in peso, stabilito per i diisocianati in una sostanza o in una miscela, corrisponde al limite di concentrazione più basso esistente per specifici diisocianati classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1.

Il 15 marzo 2018 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato un parere⁴ in cui ha confermato la conclusione del RAC secondo cui, in considerazione dei suoi costi e benefici socioeconomici, la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati.

Si è deciso di differire l'applicazione della restrizione di 48 mesi, al fine di concedere a tutti i soggetti interessati del tempo sufficiente per la piena attuazione delle prescrizioni relative alla restrizione.

Il 9 maggio 2018 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione. In base a tali pareri la Commissione conclude che un rischio inaccettabile per la salute umana deriva dall'uso o dall'immissione sul mercato dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione.

Tenendo conto del fascicolo a norma dell'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, si crede si debba prevedere un requisito minimo relativo alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali, fatti salvi eventuali obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri.

Concretamente, quindi, nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce: i diisocianati, O = C=N-R- N = C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata

1. Da non utilizzare utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
 - a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
 - b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
 - a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
 - b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Tale formazione riguarda almeno:

- a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
- b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi: — manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); — applicazione a spruzzo in cabina ventilata; — applicazione con rullo; — applicazione con pennello; — applicazione per immersione o colata; — trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; — pulitura e rifiuti; — qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

⁴ <https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9>

- c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi: — manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); — applicazioni per fonderie; — manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; — manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); — qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
5. Elementi di formazione:
- a) formazione generale, anche on line
 - b) formazione di livello intermedio
 - c) formazione avanzata
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.
- Il datore di lavoro deve documentare il completamento con esito positivo della formazione. Essa deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

Dott.ssa Federica Mauro
Tecnico Sicurezza Gruppo Scudo Srl

Lo Staff di Gruppo Scudo è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
0432 500 479 – info@grupposcudo.it



Gruppo Scudo Srl - Tel. 0432 500 479

www.grupposcudo.it - info@grupposcudo.it

Sede Udine - via Generale Carlo Caneva 1

Filiali: Cordenons (PN) - Tolmezzo (UD)